



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 474 del 2022, proposto da

rappresentata e difesa dall'avvocato Erika Della Pietà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

U.T.G. - Prefettura di Grosseto, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del Decreto n. 3099 avente Prot. U. N. 3118 del 18 febbraio 2022 emesso dal Prefetto della Provincia di Grosseto *pro tempore*, notificato all'odierna ricorrente in data 27 gennaio 2022, di rigetto dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 34/2020 presentata in via telematica in data 16 giugno 2020 dalla \_\_\_\_\_ in favore della ricorrente, nonché tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' U.T.G. - Prefettura di Grosseto e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Osservato che la ricorrente ha depositato in giudizio i riferimenti del titolo di viaggio con il quale ella avrebbe fatto ingresso in Italia prima dell'8 marzo 2020;

Reputato a questo punto opportuno un riesame complessivo dell'istanza di emersione da parte della Prefettura consentendo alla ricorrente d'integrarla anche con il deposito della richiesta di idoneità alloggiativa agli organi competenti, risultata mancante;

Ritenuto che la pronuncia sulle spese di lite della presente fase possa essere rimandata al provvedimento definitivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda):

- Accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame;
- Assegna alla Prefettura di Grosseto il termine di 40 giorni per provvedere;
- Fissa per l'ulteriore trattazione del ricorso l'udienza in camera di consiglio del 20 settembre 2022.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Nicola Fenicia**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Testori**

IL SEGRETARIO